

DECRETO-LEGGE («RISTORI») 28/10/20, N. 137: DIVIETO DI LICENZIAMENTO (NON PER MOTIVI DISCIPLINARI) PROROGATO AL 31 GENNAIO 2021

L'art. 12, commi 9 e 10, del decreto-legge («ristori») 28/10/2020, n. 137^(*), vigente dal 29 ottobre scorso e il cui testo è riportato in altra parte di questo notiziario, **vieta ai datori di lavoro, fino al 31 gennaio 2021:**

- a) **di avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; quelle pendenti, fatte partire dal 24 febbraio 2020, restano sospese (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- b) **di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** (ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604/1966); le procedure in corso ex art. 7 di tale legge, ossia quelle che chi occupa più di 15 dipendenti deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare, sempre per g.m.o., un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimangono sospese.

Rispetto all'analogo **divieto** previsto - da ultimo, ché lo stesso è vigente dal 17 marzo 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 30, n. 31, n. 33, n. 36) - dall'art. 14 del d.l. 14/08/20, n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), convertito dalla legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020), **quello introdotto dal d.l. 28/10/20, n. 137 non ha più, quindi, una scadenza mobile^(**), bensì fissa e generalizzata, al 31 gennaio 2021.**

I divieti sopra indicati non si applicano (art. 12, comma 11, del d.l. n. 137/2020):

- 1) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un

^(*) **Art. 12, commi 9 e 10 del d.l. n. 137/2020**

9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

^(**) Il divieto di cui all'art. 14 del d.l. n. 104/2020 - sostituito da quello previsto dal d.l. n. 137/2020 - operava finché il datore di lavoro non avesse integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (e, quindi, almeno fino al 14 novembre 2020 e non oltre il 31 dicembre 2020), ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali alternativo al ricorso a tali ammortizzatori sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020).

complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile;

- 2) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- 3) in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.